

# MOZIONE N° 83

*LIGURIA*

**Avv. Davide ODDO**

## QUATTRO IDEE PER

### LA GIUSTIZIA CIVILE

La circostanza che il sistema giudiziario civile non funzioni adeguatamente è ormai un dato di fatto unanimemente condiviso.

Gli interventi legislativi che si sono recentemente posti all'attenzione degli operatori paiono inoltre andare nella direzione opposta ai criteri di rapidità ed affidabilità del sistema che vengono invocati da tutti ed, in particolar modo, dalle categorie produttive e da chi, in linea generale, ha bisogno di un sistema giudiziario che tuteli la legalità in ogni settore, svincolandolo da bizantinismi, farraginosità ed imprevedibilità. Soprattutto, si ambisce di potere contare su magistrati competenti, laboriosi, collaborativi e prevedibili nelle loro decisioni. Occorre quindi prevedere un sistema che solleciti e premi queste indispensabili caratteristiche, senza lasciare che i giudici siano giudici di loro stessi.

Un secondo aspetto di grande rilevanza è costituito dalla durata dei processi, che premia, normalmente, chi vuole avvantaggiarsi in situazione di scorrettezza, in particolar modo chi vuole eludere il pagamento di debiti commerciali opponendo questioni pretestuose.

Alla luce di queste sintetiche considerazioni, vorrei formulare quattro ipotesi concrete ed a costo zero di modifiche legislative che potrebbero apportare utili rivoluzioni in questa direzione.

- 1) LA PRESENTENZA – Nella mia esperienza professionale ho potuto purtroppo constatare che spesso le sentenze civili contengono errori derivanti da una frettolosa o comunque distratta lettura degli atti di causa. Molte volte gli stessi magistrati, investiti informalmente

di tale critica, hanno verificato il loro errore, riconoscendo, tuttavia, che il solo rimedio sarebbe stato ormai solo l'appello. Questo significa: a) appesantire la corte d'appello di processi pressoché inutili; b) gravare le parti di costi non indifferenti; c) allungare il giudizio di alcuni anni; d) consentire l'esecuzione di sentenze certamente errate. A questi casi si sarebbe potuto ovviare se le parti avessero potuto conoscere la sentenza prima della definitiva stesura, formulando preventivamente tali loro osservazioni al giudice. Si suggerisce, pertanto, l'istituto della presentenza. Ovvero il giudice, al termine del processo nella forma attuale, deposita quella che, a suo vedere, sarà la sentenza. Le difese potranno formulare loro brevi osservazioni limitatamente ad incongruenze intrinseche o errori grossolani entro un termine ragionevole. Ciò fatto, il giudice emetterà la sentenza definitiva tenendo conto o meno di tali osservazioni. Si tratta, in pratica, dello stesso sistema che già vige per le consulenze tecniche nei processi.

- 2) **IL GIUDIZIO SUI GIUDICI** – Purtroppo è un dato di fatto che spesso nei tribunali ci si trovi di fronte a giudici che non sono come ci si aspetterebbe. Ciò dipende presumibilmente dal fatto che, sostanzialmente, nessuno giudica l'effettiva qualità dei giudici e che nessuno, se la propria opera non viene sottoposta a verifica, riesce nel tempo a mantenere un adeguato standard di rendimento. Per contro, al di là di utopistiche ipotesi impercorribili, gli unici soggetti che sono in grado di valutare realmente i giudici sono gli avvocati che, quotidianamente, ne conoscono e pesano l'operato. Preliminarmente occorre sfatare un luogo comune: non è vero che gli avvocati si giovino del cattivo andamento della giustizia. Al contrario, la speranza di ogni buon avvocato è avere di fronte un giudice obiettivo, laborioso, competente, prevedibile ed attento. Infatti la parte più delicata della professione forense è quella della prognosi giudiziaria da sottoporre al cliente. E la prognosi giudiziaria sarà tanto più attendibile quanto il giudice che provvederà sarà obiettivo, laborioso, competente, prevedibile ed attento.

Conseguentemente, la soluzione che si propone è quella di sottoporre i giudici a periodica valutazione da parte degli avvocati mediante questionari standard su vari parametri, ovviamente in maniera anonima affinché non diventino strumenti di compiacimento da parte di avvocati poco corretti. Qualora un giudice non ottenga la sufficienza verrà rimosso dal ruolo. Si può essere certi che questo sistema innalzerà immediatamente il livello qualitativo e produttivo del sistema, sollecitando le migliori qualità degli stessi giudici.

- 3) **IL DECRETO INGIUNTIVO SEMPRE ESECUTIVO** – Uno dei mali che affliggono l'imprenditoria ed il commercio è il tempo necessario per riscuotere i crediti in sofferenza. Il tradizionale sistema del decreto ingiuntivo si scontra normalmente con la difficoltà, anche a fronte di opposizioni pretestuose, di ottenerne l'esecutività, costringendo il creditore all'onere economico e temporale di una intera causa, durante la quale, spesso, il debitore si rende inescutibile. Una importante inversione di tendenza si avrebbe se, invece di essere normalmente non esecutivi diventandolo solo, forse, nel corso del giudizio, tutti i decreti ingiuntivi nascessero immediatamente esecutivi, riservandone la sospensione eventuale al vaglio del giudice di opposizione e riservandola ai soli casi di palese infondatezza, ovvero subordinandola alla prestazione di adeguata cauzione o polizza cauzionale per spese e capitale.
- 4) **LA POLIZZA CAUZIONALE PER LE SPESE DI LITE** – Molto spesso accade che soggetti nullatenenti si avventurino in cause velleitarie, ovvero resistano a causa sacrosante, forti del fatto della loro impossidenza che li renderà inescutibili per quante spese e danni possano causare. A questa fattispecie, che genera non poco contenzioso, si potrà porre rimedio obbligando sia l'attore, sia il convenuto a prestare nei giudizi adeguata garanzia per danni e spese all'insorgere della causa quale condizione di costituibilità. La necessità di affrontare un costo potenziale obbligherà le parti ad una prudente e preliminare valutazione della loro posizione processuale, scongiurando difese velleitarie e meramente dilatorie che, spesso, vengono adottate sul presupposto della insolvibilità di chi le adotta.

Sanremo, 5 settembre 2013.

Avvocato Davide Oddo